

CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 20-05-2004 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI RIMINI, FIRMATO IN DATA 26/04/2007 E IN VIGORE DALLE DATE STABILITE NEI SINGOLI ARTICOLI.

Rimini, 26/04/2007

Tra

- Il Collegio Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali Provincia di Rimini, rappresentato dal Presidente Geom. Giorgio Forlani, con l'assistenza dell'Ing. Franco Raffi, Direttore di Confindustria Rimini.

e

- La FeNEAL-UIL provinciale, rappresentata dal Sig. Francesco Lo Russo;
- La FILCA-CISL provinciale, rappresentata dal Sig. Casanova Roberto;
- La FILLEA-CGIL provinciale, rappresentata dai Sigg. Gabriella Baldini e Federico Pari;

è stipulato il seguente Contratto Integrativo del C.C.N.L. 20-05-2004, valido per tutto il territorio della Provincia di Rimini.

Art.1 Elemento Economico Territoriale

L'elemento economico territoriale, di cui agli articoli 38 lettera (d) e 46 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro è stabilito nella misura complessiva del 7%, dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006, così suddiviso:

- il 3% con decorrenza 1° luglio 2006;
- l'ulteriore 4% con decorrenza 1° settembre 2007

A decorrere dal **1° luglio 2006** gli importi dell'elemento economico territoriale, erogati a titolo di anticipo sono i seguenti:

LIVELLO	CATEGORIA (impiegati)	3% dei minimi di stipendio al 01.03.06	50% del precedente EET	totale
7	Quadri e impiegati di 1 ^a super	Euro 35,92	Euro 69,90	Euro 105,72
6	Impiegati di 1 ^a	Euro 32,32	Euro 62,82	Euro 95,14
5	Impiegati di 2 ^a	Euro 26,94	Euro 52,35	Euro 79,29
4	Impiegati di 4° livello	Euro 25,14	Euro 48,86	Euro 74,00
3	Impiegati di 3 ^a	Euro 23,34	Euro 45,37	Euro 68,71
2	Impiegati di 4 ^a	Euro 21,01	Euro 40,83	Euro 61,85
1	Impiegati di 4 ^a 1° impiego	Euro 17,96	Euro 34,90	Euro 52,86

LIVELLO	CATEGORIA (operai)	3% dei minimi di paga base al 1° marzo 2006	50% del precedente EET	totale
4	Operai di 4° livello	Euro 0,15	Euro 0,28	Euro 0,43
3	Operai specializzati	Euro 0,13	Euro 0,26	Euro 0,39
2	Operai qualificati	Euro 0,12	Euro 0,23	Euro 0,35
1	Operai comuni	Euro 0,10	Euro 0,20	Euro 0,30

A decorrere dal **1° settembre 2007** gli importi *dell'elemento economico territoriale*, erogati a titolo di anticipo, sono i seguenti:

LIVELLO	CAREGORIA (impiegati)	4% dei minimi di paga base al 01.03.06	3% dei minimi di stipendio già erogati al 01.07.06	totale
7	Quadri e impiegati di 1 ^a super	Euro 47,89	Euro 35,92	Euro 83,81
6	Impiegati di 1 ^a	Euro 43,10	Euro 32,32	Euro 75,42
5	Impiegati di 2 ^a	Euro 35,91	Euro 26,94	Euro 62,85
4	Impiegati di 4° livello	Euro 33,52	Euro 25,14	Euro 58,66
3	Impiegati di 3 ^a	Euro 31,13	Euro 23,34	Euro 54,47
2	Impiegati di 4 ^a	Euro 28,01	Euro 21,01	Euro 49,82
1	Impiegati di 4 ^a 1° impiego	Euro 23,94	Euro 17,96	Euro 41,90

LIVELLO	CATEGORIA (operai)	4% dei minimi di paga base al 01.03.06	3% dei minimi di paga base già erogati al 01.07.06	totale
4	Operai di 4° livello	Euro 0,19	Euro 0,15	Euro 0,34
3	Operai specializzati	Euro 0,18	Euro 0,13	Euro 0,31
2	Operai qualificati	Euro 0,16	Euro 0,12	Euro 0,28
1	Operai comuni	Euro 0,14	Euro 0,10	Euro 0,24

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE.

Gli importi dell'elemento economico territoriale in essere al 30 giugno 2006, come stabilito dall'accordo nazionale del 23 marzo 2006, sono conglobati nell'indennità territoriale si settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati nelle seguenti misure e decorrenze:

- il 50% a decorrere dal 1° luglio 2006;
- il restante 50% a decorrere dal 1° settembre 2007

Pertanto a decorrere dal **1° luglio 2006** gli importi *dell'indennità territoriale di settore* per gli operai e del *premio di produzione* per gli impiegati sono i seguenti:

LIVELLO	CATEGORIA	Importo mensile	Importo orario
7	Quadri e Impiegati di 1 ^a super	Euro 221,83	
6	Impiegati di 1 ^a	Euro 199,64	
5	Impiegati di 2 ^a	Euro 168,08	
4	Impiegati e Operai di 4° livello	Euro 151,95	Euro 0,95
3	Impiegati di 3 ^a e Operai specializzati	Euro 139,51	Euro 0,88
2	Impiegati di 4 ^a e Operai qualificati	Euro 126,65	Euro 0,79
1	Impiegati di 4 ^a 1°impiego e Operai comuni	Euro 112,05	Euro 0,69

A decorrere dal **1° settembre 2007** gli importi *dell'indennità territoriale di settore* per gli operai e del *premio di produzione* per gli impiegati sono i seguenti:

LIVELLO	CATEGORIA	Importo mensile	Importo orario
7	Quadri e Impiegati di 1 ^a super	Euro. 291,63	
6	Impiegati di 1 ^a	Euro 262,46	
5	Impiegati di 2 ^a	Euro 220,43	
4	Impiegati e Operai di 4° livello	Euro 200,81	Euro 1,23
3	Impiegati di 3 ^a e Operai specializzati	Euro 184,88	Euro 1,14
2	Impiegati di 4 ^a e Operai qualificati	Euro 166,77	Euro 1,03
1	Impiegati di 4 ^a 1° impiego e Operai comuni	Euro 146,96	Euro 0,89

In attuazione dell'art. 38 del c.c.n.l. 20 Maggio 2004 e dell'accordo nazionale 29 gennaio 2002, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n° 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n° 135. Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Rimini, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché all'andamento dei seguenti

ulteriori indicatori, riferiti all'anno precedente a quello di erogazione dell'Elemento Economico Territoriale:

- Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla cassa Mutua Edile della provincia di Rimini e monte salari relativo;
- Numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti dei lavori pubblici aggiudicati nella provincia;
- Numero complessivo delle concessioni edilizie (dal 1 gennaio 2002 permessi di costruire) e delle denunce di inizio di attività nei principali comuni della provincia.
- Numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti rilevate dalla Cassa Mutua Edile della Provincia di Rimini;
- Numero di ore di cassa integrazione autorizzate;

Pertanto, in base ai dati in possesso delle parti sull'andamento tendenziale del settore per i prossimi anni ed in via presuntiva, l'elemento economico territoriale di cui agli artt. 38, lett. D) e 46 del c.c.n.l. 20 Maggio 2004 è stabilito, con decorrenza 1° luglio 2006 nelle misure corrispondenti all'3% dei minimi base di paga e stipendio e, con decorrenza 1° settembre 2007, al 4% dei medesimi elementi retributivi. I minimi di paga base e di stipendio su cui sono calcolate le suddette percentuali sono quelle in vigore dal 1° Marzo 2006. Al fine della conferma o variazione della misura dell'elemento economico territoriale in rapporto ai parametri sopra individuati, le parti s'incontreranno entro il mese di novembre di ogni anno per tutta la vigenza del presente contratto integrativo.

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25/3/1997, n. 67 convertito nella legge 23/5/1997, n.135, poiché il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità, e competitività di cui al citato art.2.

Art.2 Passaggio da I° al II° livello

Nell'arco di sei anni consecutivi di attività nel settore edile, di cui almeno due nella stessa Impresa, all'operaio di 1° livello viene erogata una indennità pari al 50% della differenza tra la retribuzione dell'operaio comune con quella dell'operaio qualificato.

Art.3 Trasferta

Sono considerati in trasferta quei lavoratori inviati temporaneamente a lavorare in cantieri che si trovino oltre 14 km, misurati per la via più breve ,a partire dalla sede dell'Azienda. A partire da 14 km vengono istituite le seguenti fasce chilometriche e le relative indennità a carico dell'impresa:

FASCE

INDENNITA

Da 14 a 33 Km	Pasto caldo, trasporto e	Euro 2,10 giornalieri lordi
Da 33 a 55 Km	Pasto caldo, trasporto e	Euro.3,15 giornalieri lordi
Da 55 a 90 Km	Pasto caldo, trasporto e	Euro 5,50 giornalieri lordi
Oltre 90 Km	Pasto caldo, trasporto e	Euro.6,60 giornalieri lordi

Agli operai in trasferta l'impresa provvederà direttamente a proprie spese al pasto caldo di mezzogiorno, che le parti contraenti dichiarano di privilegiare.

Qualora non fosse possibile procurare il pasto caldo, agli operai compete una diaria del 23% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 dell'articolo 25 del CCNL 29 GENNAIO 2000.

Qualora la trasferta comporti il rientro settimanale, nel caso di pernottamento in luogo, all'operaio spetta a partire una indennità di Euro 13,00 giornalieri, elevata a Euro 22,00 giornalieri nei casi di rientro bisettimanale, sostitutiva dell'indennità prevista nelle fasce chilometriche.

Restano salve le eventuali condizioni di miglior favore erogate nelle singole unità produttive.

Tale articolo si intende attuato a far data dal 1° marzo 2007.

Art.4 Indennità casa lavoro

Ai lavoratori che per esigenze organizzative, da concordarsi con l'Azienda, dovranno utilizzare il loro mezzo per recarsi sul cantiere, sarà corrisposto un rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni km di strada percorso, detratta la franchigia, corrispondente alla distanza chilometrica tra casa e luogo di assunzione (sede legale dell'azienda o eventuali altre sedi di assunzione).

Le parti convengono che dovrà essere privilegiato l'uso dei mezzi di trasporto messi a disposizione dalla azienda.

Art.5 Indennità Capo Cantiere

L'indennità di cui all'art. 4 del contratto integrativo provinciale del 28.05.1998 è stato elevata dal contratto integrativo del 2003 con decorrenza dal 01.06.2003 al 25%. Tale indennità viene elevata di un ulteriore 10% qualora il lavoratore frequenti un corso professionale di perfezionamento e aggiornamento da concordare con l'Azienda.

Art.7
Indennità di guida

L'indennità di guida di cui all' 7 del contratto integrativo provinciale del 28.05.1998 viene elevata a far data dal 1°marzo 2007 a Euro 0,085 al km.

Art.8
Indennità stesa bitume

L'indennità di stesa bitume di cui all'articolo 8 del contratto integrativo provinciale del 28.05.1998, viene elevata a far data dal 1° marzo 2007 all'12% e corrisposta a tutta la squadra impegnata nella stesa.

Art.9
Mercato del lavoro. Domanda - offerta

Le parti convengono di istituire presso la Cassa Edile una banca dati diretta ad incrociare i nominativi dei lavoratori che perdono il lavoro con le richieste delle Aziende.

Art.10
Politiche a sostegno di uno sviluppo di qualità del settore

Le parti convengono di costituire un'apposita commissione che studi dei sistemi premianti per le aziende che operano regolarmente.

Art.11
Formazione professionale

Le parti si impegnano ad incrementare il numero dei corsi aventi ad oggetto la sicurezza sul lavoro e l'aggiornamento professionale, da tenersi presso la Scuola Edile.

Art.12

- OMISSISS -

Art.13 Prestazioni Cassa Mutua Edile

Le prestazioni Cassa Edile saranno rivalutate, fermo restando quanto previsto dal regolamento, a partire dal 26/04/2007, nella seguente misura:

- Protesi oculistiche: da euro 155,00 a euro 190,00
- Protesi e cure dentarie: da euro 516,00 a euro 700,00
- Protesi acustiche: da euro 413,00 a euro 420,00
- Protesi ortopediche: da euro 258,00 a euro 310,00

Nuove prestazioni

Le parti concordano sulla necessita di migliorare e/o integrare ulteriormente le prestazioni assistenziali/sanitarie, pertanto , nello spirito costruttivo che ha caratterizzato il rinnovo contrattuale ,con l'obiettivo di non incidere nell'immediato su un aumento di costi, le parti si impegnano a rimodulare ed aggiornare le prestazioni entro il 2008.

Art.14 Arretrati

Le parti di comune accordo stabiliscono che gli arretrati dell'EET verranno erogati in due tranches, ciascuna per un importo pari al 50% di quanto dovuto, con gli stipendi dei mesi di maggio e giugno 2007.

Art.15 Decorrenza e durata

La decorrenza del presente contratto integrativo provinciale dell'edilizia è quella prevista dai singoli articoli; esso avrà vigenza fino al 31 dicembre 2009. Fermo restando la ultrattività della sua vigenza, fino alla stipula del nuovo integrativo provinciale dell'edilizia ed in considerazione comunque di quanto stabilito dal C.C.N.L., per gli istituti di sua competenza e demandati alla contrattazione di secondo livello, la decorrenza dei vari articoli del nuovo integrativo provinciale dell'edilizia, successivo al presente, non potrà essere antecedente alla data di stipula dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto

FILLEA-CGIL RIMINI

COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI
E AFFINI DELLA PROVINCIA DI
RIMINI

FILCA-CISL RIMINI

FENEAL-UIL RIMINI

CONFINDUSTRIA RIMINI